



## **ORDINANZA N. 101/2024 DEL 01/08/2024**

### **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

#### **PORTO DI ANCONA**

### **AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO EVENTI IN SPIAGGIA E RELATIVO DIVIETO DI TRANSITO NEL VARCO DI VIA GOITO PER ACCESSO ALL'ARENILE DI ANCONA-FALCONARA MARITTIMA PER SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 15/08/2024**

#### **DIVIETO DI ACCESSO DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 24:00 DEL 15/08/2024, PER SVOLGIMENTO "SPETTACOLO PIROTECNICO"**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTA** l'Ordinanza n. 8/2001 di questa Autorità recante il regolamento per l'accesso all'arenile di Falconara Marittima;
- VISTA** la domanda del Comune di Falconara Marittima, assunta al prot. n. E-9977 del 18/06/2024, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni estive organizzate dalla predetta Amministrazione Comunale per l'anno 2024, fra cui l'evento previsto giovedì 15 agosto denominato "Festa del Mare 2024 – Spettacolo pirotecnico" ore 23:00 (in caso di maltempo rinviato al 16 agosto 2024);
- VISTA** la nota prot. U-10026 del 19/06/2024 con cui gli Uffici di questo Ente hanno richiesto integrazioni documentali in riferimento alla richiesta di autorizzazione ai predetti eventi estivi;
- VISTA** la domanda del Comune di Falconara Marittima, assunta al prot. n. E-10078 del 20/06/2024, avente ad oggetto la richiesta di divieto di transito con interdizione all'accesso all'arenile dal varco di Via Goito per le iniziative dell'estate 2024, nel particolare, per la giornata di martedì 15/08/2024 in occasione dello spettacolo pirotecnico, nella fascia serale dalle ore 19:00 alle 24:00, salvo mezzi di soccorso e autorizzati di staff dell'evento (con analoga richiesta in caso la manifestazione venisse rinviata a venerdì 16/08/2024);
- VISTA** le note acquisite al prot. E-12804 del 30/07/2024 e E-12914 del 31/07/2024 con cui il Comune di Falconara Marittima ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, nel particolare degli elaborati grafici, del Piano di Gestione delle Emergenze e della relazione tecnica, riferite all'evento denominato "Festa del Mare 2024 – Spettacolo Pirotecnico";
- VISTA** l'Ordinanza n. 95/2024 del 24/07/2024 emessa da questo Ente per lo svolgimento degli ulteriori eventi in spiaggia previsti per l'estate 2024;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla Amministrazione istante, quale Ente responsabile dell'iniziativa sopra descritta, di limitare gli accessi all'arenile nell'arco temporale indicato per consentire lo svolgimento in sicurezza del programma previsto;
- RITENUTO** di dover provvedere alla emissione di apposito provvedimento nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle relative attività;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

### **RENDE NOTO**

Che il Comune di Falconara Marittima organizzerà, come meglio individuato negli elaborati grafici allegati alla presente, l'evento denominato "Festa del Mare 2024 – Spettacolo Pirotecnico" in data



15/08/2024 (in caso di maltempo rinviato al 16/08/2024) dalle ore 23:00 alle ore 24:00, con lo spettacolo pirotecnico che avrà luogo dal pontile lungo l'arenile di Falconara Marittima in corrispondenza dell'intersezione di via dei Mille con la via Flaminia.

In occasione del predetto evento, il sottopasso di Via Goito è interdetto all'accesso all'arenile di Ancona e Falconara Marittima, per la giornata di martedì 15/08/2024 in occasione dello spettacolo pirotecnico, nella fascia serale dalle 19:00 alle ore 24:00, salvo mezzi di soccorso e autorizzati di staff dell'evento (con analogha interdizione prevista per il 16/08/2024 in caso di rinvio data).

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Ai fini delle attività connesse alla manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività previste per lo svolgimento delle stesse.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Il responsabile dell'evento è il Comune di Falconara Marittima.

Lo svolgimento della manifestazione di che trattasi è altresì subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere attivate tutte le precauzioni atte alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla vigente disciplina;
- Per tutta la durata degli eventi dovrà essere disposto il controllo dell'area interessata con l'ausilio di operatori dotati di uniformi ben visibili;
- Le aree degli eventi dovranno essere debitamente segnalate;
- La società incaricata dei fuochi dovrà adempiere a tutte le prescrizioni che verranno incluse nell'autorizzazione dell'autorità locale di P.S.;
- Bonifica delle aree assentite alla fine dello spettacolo e rilascio da parte del pirotecnico del regolare verbale di fine lavori;
- La rimozione delle installazioni di che trattasi dovrà avvenire tempestivamente, al termine delle manifestazioni, a carico dell'organizzatore richiedente;
- Adozione di ogni dovuta cautela atta a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- L'area dovrà essere restituita in pristino stato a fine evento dell'organizzatore;
- Dovranno essere rispettati i provvedimenti emessi, anche da altre Amministrazioni, per la mitigazione del rischio di incendi sul territorio;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri Enti istituzionali per i relativi aspetti ed attività di competenza.



## Art. 2

Il Comune di Falconara, in persona del Responsabile del procedimento, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la locale Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

## Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 01/08/2024

**Il Presidente**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente  
ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

**V° Il Segretario Generale**

**Dott. Salvatore Minervino**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)